



TERRE DI CASTELLI (325017)
REG.N : 1755-2014
TIPO : CONVENZIONE
STIPULA : 16/01/2014

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE UNITARIA NEL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI
COMUNI TERRE DI CASTELLI DELLE POLITICHE ABITATIVE PER LE FASCE DEBOLI DELLA
POPOLAZIONE**

L'anno duemilaquattordici, il giorno 16 (sedici) del mese di gennaio in Vignola nella sede dell'Unione dei Comuni Terre di Castelli con la presente scrittura privata da valersi per ogni effetto di legge

TRA

il **COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE** (Mo) in persona del Carlo Bruzzi domiciliato per la sua carica presso il Comune di Castelnuovo Rangone, (codice fiscale 00292410362) il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 53 del 14.12.2013,

Il **COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA** in persona del Sindaco Giorgio Montanari domiciliato per la sua carica presso il Comune di Castelvetro di Modena, (codice fiscale 00285350369) il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 66 del 16.12.2013;

Il **COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO** in persona del Sindaco Germano Caroli domiciliato per la sua carica presso il Comune di Savignano sul Panaro, (codice fiscale 00242970366) il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n 63 del 12.12.2013;

Il **COMUNE DI SPILAMBERTO** in persona del Sindaco Francesco Lamandini domiciliato per la sua carica presso il Comune di Spilamberto, (codice fiscale 00185420361) la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 82 del 09.12.2013;

Il **COMUNE DI VIGNOLA** in persona del Vice Sindaco Mauro Montanari domiciliato per la sua carica presso il Comune di Vignola, (codice fiscale 00179790365) la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 10.12.2013;

Il **COMUNE DI MARANO SUL PANARO** in persona del Sindaco Emilia Muratori domiciliata per la sua carica presso il Comune di Marano sul Panaro, (codice fiscale 00185420361) la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 12.12.2013;



Il **COMUNE DI GUIGLIA** in persona del Sindaco Monica Amici domiciliato per la sua carica presso il Comune di Guiglia, (codice fiscale 00185420361) la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 12.12.2013;



Il **COMUNE DI ZOCCA** in persona del Sindaco Pietro Balugani domiciliato per la sua carica presso il Comune di Zocca, (codice fiscale 00185420361) la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 84 del 13.12.2013;



E

L'UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI, in persona del Presidente dell'Unione Daria Denti domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Unione (codice fiscale 02754930366) la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 037 del 17.12.2013;



PREMESSO

- che i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto, e Vignola con atti approvati dai rispettivi consigli comunali, si sono costituiti, in data 20.07.2001, in Unione ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", denominata "Terre di Castelli" approvandone lo Statuto e l'atto costitutivo;
- che, a seguito della legge regionale 10/2008, e la conseguente estinzione della Comunità Montana dell'Appennino Modena est, i Comuni di Guiglia, Marano sul Panaro, e Zocca hanno approvato apposite deliberazioni di adesione all'Unione Terre di Castelli;
- che con i medesimi atti sono stati approvati il nuovo Statuto e il nuovo atto costitutivo dell'Unione;
- che lo Statuto è stato trasmesso alla Regione Emilia Romagna - Servizio Affari Istituzionali e delle Autonomie Locali, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti;
- che lo Statuto è entrato in vigore il 14.07.2009 e modificato con atto consiliare n. 55 del 21.10.2010;
- che l'atto costitutivo è stato sottoscritto dai Sindaci aderenti all'Unione in data 25.05.2009;
- che si sono regolarmente insediati gli organi dell'Unione, così come previsto dallo statuto;



- che il problema-casa riguarda un rilevante numero di cittadini appartenenti alle fasce deboli della popolazione (anziani, immigrati, giovani coppie), delineandosi come vera e propria emergenza sociale della quale debbono farsi carico gli Enti, secondo un piano coordinato;

- che la legge 431/98 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", l'art. 40 del T.U. 286/98 e la L.R. 24/2001, affrontano in un'ottica di sistema la questione abitativa, individuando i referenti istituzionali ai quali compete la programmazione, il coordinamento e la realizzazione degli interventi;

- che con le surrichiamate deliberazioni dei rispettivi consigli comunali i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano s.P., Spilamberto e Vignola hanno approvato il trasferimento all'Unione dei compiti e delle funzioni relative alle politiche abitative per le fasce deboli della popolazione;

- che è volontà anche dei Comuni di Guiglia, Marano sul Panaro e Zocca trasferire all'Unione Terre di Castelli le funzioni relative alle politiche abitative per le fasce deboli della popolazione e la conseguente gestione tecnico amministrativa delle medesime;

TUTTO CIO' PREMESSO


Tra i sottoscritti componenti sig. nella loro qualità di Sindaci pro-tempore, Vice Sindaco pro-tempore e Presidente pro-tempore dell'Unione Comuni "Terre di Castelli" si stipulano i seguenti patti e condizioni che si riportano:

Art. 1 – Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto

La presente Convenzione disciplina sul territorio dell'Unione dei Comuni "Terre di Castelli" il trasferimento delle funzioni relative alla gestione dell'edilizia residenziale pubblica e alle politiche abitative per le fasce deboli della popolazione.



I Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca, a mezzo dei rispettivi legali rappresentanti, trasferiscono pertanto all'Unione dei Comuni "Terre di Castelli", che a mezzo del legale rappresentante accetta il trasferimento, le funzioni relative alla gestione dell'edilizia residenziale pubblica e delle politiche abitative per le fasce deboli della popolazione.

Art. 3 – Finalità

La gestione unitaria è finalizzata a garantire:

la disponibilità sul territorio dell'Unione di un servizio con compiti specifici di gestione delle politiche abitative per le fasce deboli della popolazione;

l'uniformità di criteri e interventi su tutto il territorio dell'Unione;

Viene pertanto costituito il servizio dell'Unione per la gestione delle funzioni relative alle politiche abitative per le fasce deboli della popolazione con sede operativa temporaneamente stabilita nell'ufficio Politiche abitative dell'Unione.

Potranno essere istituiti uffici decentrati in altri punti del territorio dell'Unione.

Art. 4 – Funzioni trasferite e ambito di intervento

L'esercizio unificato delle funzioni comprende l'esecuzione di tutti i compiti, gli interventi e le attività relative alle politiche abitative per le fasce deboli della popolazione.

Rientrano, pertanto, nell'ambito di applicazione della presente convenzione le seguenti funzioni:

- Gestione Amministrativa delle politiche finalizzate alla soluzione del problema casa per le fasce deboli della popolazione;
- Rapporti con Enti, Istituti, Imprese, Terzo Settore per il governo delle politiche abitative rivolte alle fasce deboli della popolazione su tutto il territorio dell'Unione "Terre di Castelli";
- Informazione ai cittadini per una corretta divulgazione delle opportunità e servizi offerti per l'acquisizione e il mantenimento della casa su tutto il territorio dell'Unione dei Comuni "Terre di Castelli";



- Gestione amministrativa dell'edilizia residenziale pubblica e, più in generale, rapporti con l'Azienda Casa Emilia Romagna;
- Interventi e Aiuti di natura economica a sostegno dell'acquisto ovvero della locazione della casa di abitazione;
- Costruzione e/o ristrutturazione di edifici da adibire ad uso abitativo o di accoglienza riservati alle fasce deboli della popolazione. Tali interventi dovranno essere programmati e finanziati, secondo quanto disciplinato al successivo art. 11 della presente Convenzione, previa deliberazione dei competenti Organi di ciascun Comune interessato;
- Gestione del patrimonio abitativo esistente;
- Gestione bandi e graduatorie di edilizia residenziale pubblica, in rapporto con l'Azienda Casa Emilia Romagna;
- Acquisizione e trattamento dei dati personali, nel pieno rispetto della privacy di ogni cittadino residente nel territorio dell'Unione.

Art. 5 - Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione; ha durata pari a quella dell'Unione Comuni "Terre di Castelli".

Art. 6 - Ambito territoriale

L'ambito territoriale delle politiche abitative per le fasce deboli della popolazione è individuato nel territorio dei Comuni dell'Unione.

Art. 7 - Forme di consultazione

Competente per la soluzione delle problematiche inerenti le politiche abitative per le fasce deboli della popolazione è la Giunta dell'Unione. Alla seduta della Giunta possono essere invitati a partecipare, con specifica competenze tecnica e amministrative, dipendenti o consulenti dell'Unione.

L'Unione si impegna a trasmettere agli enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione e relativi agli interventi.



In sede di conto consuntivo il Consiglio dell'Unione trasmette ai Consigli Comunali una relazione sullo stato di attuazione della convenzione.

Art. 8 - Dotazione organica

La dotazione organica necessaria per la gestione delle attività e delle funzioni relative al Servizio gestione dell'edilizia residenziale pubblica e alle politiche abitative per le fasce deboli della popolazione verrà definita dalla Giunta dell'Unione, con provvedimenti di natura regolamentare ed atti di organizzazione, previe le necessarie procedure di concertazione o contrattazione con le Organizzazioni Sindacali così come previsto dai vigenti C.C.N.L., tale dotazione sarà costituita attraverso le forme previste dal D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001, e con le modalità previste dal Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed il conseguente riassetto organizzativo adottati dal Comune di Vignola con le deliberazioni di Giunta n. 29 e n. 30 dell'08.03.2001, così come recepite dal Consiglio dell'Unione con proprio atto n. 6 del 29.12.2001.


Art. 9 - Beni strumentali

I Comuni costituenti l'Unione potranno conferire alla medesima beni mobili ed immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione dei servizi oggetto della presente convenzione.

I beni mobili ed immobili, gli arredi, le attrezzature tecniche ed informatiche di cui al precedente comma, in caso di scioglimento dell'unione o revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario.

Art. 10 - Ripartizione delle spese e delle entrate

Tutte le spese correlate alla gestione delle funzioni attribuite con la presente convenzione non coperte con entrate proprie o trasferimenti da altri enti, sono sostenute dall'Unione con fondi trasferiti dai comuni che hanno sottoscritto la presente convenzione. Tali spese sono ripartite tra i comuni con criteri di ripartizione specifici che tengano conto il più possibile dell'entità dei servizi resi ai territori dei singoli comuni. Tali criteri di riparto vengono analiticamente individuati in sede di programmazione annuale e



pluriennale e di approvazione dei documenti di bilancio. In sede di prima applicazione della presente Convenzione, per l'annualità 2014, i criteri di riparto sono così definiti:

- per i Comuni di Marano e Zocca si provvederà a ripartire le spese con i criteri specifici adottati per i servizi attinenti alle funzioni di cui alla presente convenzione, ai quali verrà applicato un correttivo di natura solidaristica che prevede il computo del 50% della spese di natura amministrativa e di personale;
- per il Comune di Guiglia, stante le attuali esigue consistenze del patrimonio alloggiativo, si provvederà ad applicare un criterio che lo esenta dalla ripartizione delle spese, fatte salve le spese dirette per progetti di sostegno alla locazione non coperti da entrate finalizzate;


Per le annualità successive tali criteri potranno essere modificati solo a seguito di significative modifiche che interverranno sulla qualità e la quantità dei servizi resi ai territori dei singoli Comuni.

Art. 11 – Investimenti

L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia in beni mobili che immobili secondo quanto previsto nel piano degli investimenti e dall'eventuale programma delle opere approvate nel bilancio previsionale annuale e triennale.

Ogni investimento, attribuibile direttamente al territorio di uno dei Comuni sarà finanziato, oltre che con eventuali trasferimenti del Comune interessato o di altri enti pubblici o soggetti terzi, con risorse finanziarie, le cui quote interessi e quote capitale saranno imputate al Comune interessato dall'investimento.

Laddove invece l'investimento riguardi più Comuni, le quote interessi e capitale che risultano dai finanziamenti riguardanti investimenti di cui non è attribuibile una destinazione territoriale coincidente con uno dei comuni conferenti, sono imputate a tutti i comuni o a parte di essi a cui l'investimento è destinato, secondo un riparto definito preventivamente fra i comuni interessati ed esplicitamente indicato negli atti dell'Unione che assumono l'investimento. Tali atti, preventivamente programmati e



deliberati da ciascun Comune interessato dovranno contemporaneamente disciplinare i tempi e le modalità dell'eventuale recesso e i conseguenti rapporti patrimoniali.

In ogni caso la titolarità degli investimenti effettuati dall'Unione, rimane in capo all'Unione stessa.

Art. 12 – Recesso - Revoca della gestione – Scioglimento dell'Unione.

Il recesso di un Comune dall'Unione, deliberato con le modalità e i tempi previsti dall'art. 4, commi 3 segg. dello Statuto, ha effetto dall'esercizio finanziario successivo.

Il recesso di uno o di due Comuni dall'Unione non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione e, nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà a maggioranza dei Comuni.

In ogni caso il/i Comune/i recedente/i non può/potrà far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature comuni.

In caso di dismissione o revoca della gestione del Servizio da parte dell'Unione o di scioglimento dell'Unione stessa, si applicano le procedure previste all'art. 4, comma 2 dello Statuto.

In caso di scioglimento dell'Unione o revoca all'Unione del servizio in oggetto, rispetto al personale trasferito o assunto direttamente dall'Unione, si applica l'accordo decentrato sottoscritto con le Organizzazioni sindacali e le RSU in data 26.08.2002 recante i "Criteri per il trasferimento del personale dei Comuni all'Unione di Comuni" e recepiti dalla giunta dell'Unione con deliberazione n° 33 del 10.09.2002 e mantenendo, comunque, i diritti garantiti dall'art. 31 del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001.

Nei casi di recesso, revoca o scioglimento, il singolo comune acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione destinati esclusivamente al territorio del comune stesso. In questo caso verranno trasferiti anche gli eventuali oneri finanziari, sia la parte interessi che la parte capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni retrocessi.



Nel caso di recesso o di revoca, la titolarità dei beni mobili ed immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente ai territori dei comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentita la continuità di utilizzo. In tali situazioni saranno applicate le modalità di recesso e i conseguenti rapporti patrimoniali disciplinati al momento dell'attivazione dell'investimento.

Nel caso invece di scioglimento dell'Unione le modalità di retrocessione di questi beni e dei relativi oneri connessi dovranno essere definite nell'atto di scioglimento.

Art. 13- Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie verranno deferite al competente Foro di Modena.

Art. 14 – Rinvio



Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile e alle leggi in materia.

Art. 15 -- Registrazione

Il presente atto composto da n. pagine sarà annotato nell'apposito registro delle convenzioni conservato presso il Servizio Segreteria generale dell'Unione.

Art. 16 – Norma transitoria

Il passaggio della gestione dell'edilizia residenziale pubblica dai Comuni di Guiglia, Marano sul Panaro e Zocca avverrà tenendo conto di un periodo transitorio, corrispondente al primo semestre dell'anno 2014, in cui le assegnazioni di eventuali alloggi che si renderanno disponibili nei territori di Marano e



Zocca verranno effettuate dall'Unione Terre di Castelli in base alle graduatorie formulate, aggiornate ed approvate a dicembre 2013 rispettivamente dai Comuni di Marano e Zocca (per quanto riguarda il Comune di Guiglia non è prevista alcuna graduatoria). A partire da gennaio 2014 dovranno essere presentate presso gli uffici territoriali dell'Unione, ovvero gli Sportelli Sociali di Guiglia, Marano sul Panaro e Zocca, sia le domande di nuovi richiedenti, sia quelle dei richiedenti presenti nelle citate graduatorie che avranno scadenza al 30 giugno 2014. Tali domande andranno a costituire una nuova graduatoria che verrà redatta a giugno 2014 e che sarà utilizzata per le assegnazioni di alloggi che verranno effettuate a partire dal 01 luglio 2014.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Castelnuovo Rangone

(Carlo Bruzzi)

Per il Comune di Castelvetro di Modena

(Giorgio Montanari)

Per il Comune di Guiglia

(Monica Amici)

Per il Comune di Marano sul Panaro

(Emilia Muratori)

Per il Comune di Savignano sul Panaro

(Germano Caroli)

Per il Comune di Spilamberto

(Francesco Lamandini)

Per il Comune di Vignola

(Mauro Montanari)


Per il Comune di Zocca

(Pietro Balugani)



Per l'Unione di Comuni "Terre di Castelli"

(Daria Denti)



Il Segretario generale dell'Unione di Comuni Terre di Castelli

(dott. Carmelo Stracuzzi)

